

proposta di legge n. 200

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 16 novembre 2007

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2008)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, disciplinata dall'articolo 5 della legge regionale. 31/2001, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo 2008/2010.

L'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il periodo 2008/2010.

L'articolo 2 autorizza spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è determinata dalla legge finanziaria. I relativi importi sono indicati nella tabella A, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) della l.r. 31/2001.

L'articolo 3 autorizza il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001.

L'articolo 4 autorizza, per l'anno 2008, una serie di spese per gli importi indicati nella tabella C.

L'articolo 5 autorizza i cofinanziamenti regionali sia di programmi statali, per gli importi elencati nella tabella D, sia di programmi comunitari per gli importi indicati nella tabella E.

Gli articoli dal 6 al 12 ed il 30 introducono norme aventi riflessi diretti e indiretti sul bilancio di previsione 2008.

Gli articoli dal 13 al 17 ed il 31 e 32 apportano modifiche a leggi regionali.

Gli articoli dal 18 al 29 apportano modifiche e introducono norme in materia tributaria.

L'articolo 33 autorizza la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, a riscrivere le economie accertate, variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa, apportare variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative e al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale.

Infine è proposta la dichiarazione d'urgenza per rendere immediatamente efficaci le norme della legge finanziaria.

INDICE

- | | |
|--|--|
| Art. 1 - (Quadro finanziario di riferimento) | Art. 17 - (Modifiche alla l.r. 71/1997) |
| Art. 2 - (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) | Art. 18 - (Canoni utenze di acqua pubblica) |
| Art. 3 - (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) | Art. 19 - (Determinazione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti) |
| Art. 4 - (Autorizzazioni di spesa) | Art. 20 - (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione) |
| Art. 5 - (Cofinanziamento regionale) | Art. 21 - (Tutela giurisdizionale in materia di tributi regionali) |
| Art. 6 - (Termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi ex articolo 8 della l.r. 46/1992) | Art. 22 - (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) |
| Art. 7 - (Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno) | Art. 23 - (Rateizzazione recupero crediti) |
| Art. 8 - (Fondo di rotazione per la progettazione) | Art. 24 - (Modifiche alla l.r. 3/1971) |
| Art. 9 - (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici) | Art. 25 - (Modifiche alla l.r. 18/1995) |
| Art. 10 - (Fondo per la montagna) | Art. 26 - (Modifiche alla l.r. 15/1997) |
| Art. 11 - (Alienazione di immobili regionali) | Art. 27 - (Modifiche alla l.r. 35/2001) |
| Art. 12 - (Fondo per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici) | Art. 28 - (Decorrenza delle disposizioni tributarie) |
| Art. 13 - (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2000) | Art. 29 - (Abrogazioni in materia tributaria) |
| Art. 14 - (Modifica all'articolo 14 della l.r. 15/1994) | Art. 30 - (Razionalizzazione della spesa di personale) |
| Art. 15 - (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto) | Art. 31 - (Modifica all'articolo 4 della l.r. 29/2005) |
| Art. 16 - (Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale) | Art. 32 - (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 32/1982) |
| | Art. 33 - (Variazioni di bilancio) |
| | Art. 34 - (Dichiarazione d'urgenza) |

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2008/2010 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- a) previsione entrate, anno 2008:
euro 3.481.878.828,29;
- b) previsione entrate, anno 2009:
euro 3.181.098.210,99;
- c) previsione entrate, anno 2010:
euro 3.264.133.899,99.

Art. 2

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2008, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l'anno 2008, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 4

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2008, sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2008, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2008, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

Art. 6

(Termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi ex articolo 8 della l.r. 46/1992)

1. Ai fini della liquidazione del contributo nell'anno successivo, il termine per la presentazione della documentazione necessaria all'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, sesto comma, della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), relativo al cofinanziamento regionale dei programmi di investimento degli enti locali di cui all'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è fissato al 31 ottobre di ogni anno.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della l.r. 17/1979 è sostituito dal seguente:

“3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.”.

Art. 7

(Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)

1. E' rinnovata per l'anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2009 e termine nell'anno 2028 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004), 10^a annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00. Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.

2. E' rinnovata per l'anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2009 e termine nell'anno 2028, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 2/2004 (Finanziaria 2004), 11^a annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della

Regione di euro 14.415.680,00 . Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.

3. E' rinnovata per l'anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2009 e termine nell'anno 2028, di cui all'articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Finanziaria 2005), 12^a annualità, recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00 . Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.

4. E' autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Finanziaria 2001).

Art. 8

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. E' istituito, per l'anno 2008, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22, (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2008.

5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento

di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 17/1979, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell'ente beneficiario.

Art. 9

(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è approvato il programma triennale 2008/2010 e l'elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge, conformi agli schemi tipo approvati con d.m. infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898.

Art. 10

(Fondo per la montagna)

1. Per l'anno 2008 nel fondo regionale per la montagna confluiscono:

- a) le quote statali per la montagna di competenza della Regione;
- b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
 - 1) UPB 1.04.01: euro 100.000,00;
 - 2) UPB 1.06.03: euro 1.806.782,46 di cui euro 100.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;
 - 3) UPB 1.06.04: euro 600.000,00;
 - 4) UPB 4.22.04: euro 1.100.000,00.

Art. 11

(Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione, anche mediante trattativa privata, dei beni immobili sottoelencati:

- a) immobili appartenenti all'ex Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, soppresso con l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, ASSAM. Soppressione dell'Ente di

sviluppo agricolo delle Marche, ESAM. Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare, CEPA);

- b) immobili appartenenti all'ex Azienda di promozione turistica regionale, soppressa con l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale);
- c) immobili non più utilizzabili a fini istituzionali o di interesse pubblico.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone la sdemanializzazione dei beni immobili da porre in vendita ricompresi tra quelli di cui al comma 1, lettera c).

3. Il prezzo di vendita degli immobili da alienare è stabilito mediante apposita perizia tecnico-economica.

4. La vendita è effettuata con priorità all'acquisto da parte dei conduttori degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'alienazione degli immobili di cui al comma 1 può essere effettuata, con le procedure ivi previste, dalla società immobiliare regionale IRMa s.r.l., costituita ai sensi della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale).

Art. 12

*(Fondo per adeguamento
e messa in sicurezza degli edifici scolastici)*

1. La Regione persegue quale obiettivo primario il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico, favorendo il ricorso ad ogni modalità e strumento atto a conseguire il pieno raggiungimento dell'obiettivo medesimo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.

2. La Regione partecipa anche con risorse proprie alla formazione ed al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. A tal fine è iscritto nel bilancio di previsione per il 2008 l'importo di euro 2.705.113,00, a carico dell'UPB 4.26.04.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2000)

1. Al comma 8 dell'articolo 16 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrat-

tuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) la parola “triennale” è sostituita dalla seguente “quinquennale”.

2. Dopo il comma 9 dell’articolo 16 della l.r. 20/2000 è aggiunto il seguente:

“9 bis. In caso di rinnovo tardivo, esso retroagisce alla data di scadenza del precedente accreditamento ove sia accertato anche per il periodo intercorso il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 15.”.

Art. 14

(Modifica all’articolo 14 della l.r. 15/1994)

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dal seguente:

“1. L’organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo statuto.”.

Art. 15

(Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)

1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all’articolo 6 ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8, sono prorogate di cinque anni.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), già modificato dal comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), le parole “fino al 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2008”.

Art. 16

(Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale)

1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita le funzioni inerenti i controlli previsti dai regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e salute degli animali e irroga le relative sanzioni amministrative.

2. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dall’ASUR e destinati al potenziamento dell’attività di formazione, di comunicazione del rischio e di informatizzazione dei dipartimenti di prevenzione.

Art. 17
(Modifiche alla l.r. 71/1997)

1. L'articolo 17 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - (Convenzione tra imprenditori e Comuni)

1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente, secondo la seguente tabella:

TARIFFA PER MATERIALI DI CAVA

da applicare al volume utile misurato in banco

a) Materiali di prevalente uso industriale

<i>(classe)</i>	<i>(denominazione)</i>	<i>(tariffa €/m³)</i>
a1)	Sabbia e ghiaia	0,71
a2)	Marne	0,42
a3)	Argille, aggregati argillosi e sabbiosi	0,42
a4)	Arenarie	0,42
a5)	Conglomerati	0,60
a6)	Calcari massicci	1,40
a6)	Calcari stratificati	1,20
a6)	Materiale detritico	0,60
a7)	Gesso	0,35

b) Materiali di prevalente uso ornamentale

<i>(classe)</i>	<i>(denominazione)</i>	<i>(tariffa €/m³)</i>
b1)	Calcari	1,00
b2)	Travertino	0,60
b3)	Gesso	0,60
b4)	Arenaria	0,60

2. Le tariffe sono aggiornate dalla Giunta regionale secondo le variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi delle industrie estrattive.

3. In caso di dissenso fra il Comune e il titolare dell'autorizzazione o della concessione sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati, si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contraddittorio tra le parti da un tecnico iscritto all'albo designato dal Presidente della Provincia.

4. La convenzione di cui al comma 1 prevede anche l'accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Essa deve essere di durata superiore fino a diciotto

mesi a quella del progetto e di entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale così come prevista dai progetti di cui agli articoli 9 e 11, nonché la copertura delle eventuali penali per il ritardo nei pagamenti.

5. Ogni periodo di trenta giorni o frazione di trenta di ritardo del versamento comporta il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al 5 per cento.

6. Il ritardo del pagamento della tariffa o della penale superiore a sessanta giorni determina la sospensione automatica dell'autorizzazione o della concessione. La sospensione cessa se il pagamento del contributo o della penale avviene nei sessanta giorni successivi.

7. Qualora il ritardo nel pagamento del contributo o della penale superi centoventi giorni, si ha l'automatica decadenza dell'autorizzazione o della concessione e l'escussione della fideiussione.

8. Il Comune versa il 60 per cento del contributo e della eventuale penale, entro il 31 ottobre di ogni anno, come segue:

- a) il 10 per cento alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
- b) il 50 per cento alla Regione per le attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree o per il miglioramento della qualità delle acque.”.

2. I termini di pagamento e le penali di cui all'articolo 17 della l.r. 71/1997, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche per le autorizzazioni o concessioni già rilasciate e per le convenzioni già stipulate.

3. Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per i materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 18

(Canoni utenze di acqua pubblica)

1. A decorrere dall'anno 2008 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) sono determinati come segue:

USO	Euro
Irriguo	
Modulo senza restituzione	45,00
Modulo con restituzione	22,50
Per ettaro non a bocca tassata	0,41
Minimo	3,20

Umano (potabile)	
Modulo	1.918,00
Minimo	319,67
Industriale	
Modulo senza restituzione	14.065,56
Minimo	1.918,02
Prod. forza motrice	
per ogni KW	13,08
Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico	
Modulo	319,70
Minimo	115,09

IGIENICO ED ASSIMILATI

Per utilizzo servizi igienici: compresi impianti sportivi, industrie e strutture varie;

Servizi antincendio, impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e per gli usi non previsti ai precedenti punti.

Modulo	959,00
Minimo	115,09

Art. 19

(Determinazione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti)

1. In attuazione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), la misura delle aliquote dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili nel territorio della regione Marche e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è determinata come segue:

- a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,0155 per metro cubo;
- b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,0181 per metro cubo;
- c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0207 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258 per metro cubo.

2. Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale e comunque non inferiori ad euro 0,0052.

Art. 20

(Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. E' istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2008 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall'articolo 17 del d.lgs. 398/1990.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0258 per litro di benzina erogato.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante.

4. L'imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale a favore della tesoreria regionale.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori. In caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi moratori.

6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

Art. 21
*(Tutela giurisdizionale
in materia di tributi regionali)*

1. Le controversie relative ai tributi regionali sono disciplinate dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 22
*(Disposizioni in materia
di tasse automobilistiche regionali)*

1. Sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI), a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione.

2. Non è dovuta la tassa automobilistica in relazione alla massa rimorchiabile dai veicoli per trasporto di cose di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, di cui alla tabella 2/bis, tariffa 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000).

Art. 23
(Rateizzazione recupero crediti)

1. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili.

2. La rateazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell'entità del debito e del reddito complessivo dell'ultimo anno, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.

3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

4. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un'unica soluzione.

5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

- a) per importi inferiori ad euro 100,00;
- b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni;
- c) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 4 da una precedente rateizzazione.

Art. 24

(Modifiche alla l.r. 3/1971)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile), le parole "grandi derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 6 del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175" sono sostituite dalle seguenti "derivazioni di acque pubbliche".

2. L'articolo 3 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 - (Aliquota)

1. L'aliquota dell'imposta regionale è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è determinata nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni del demanio marittimo."

3. Al primo comma dell'articolo 4 della l.r. 3/1971, dopo le parole "del canone di concessione", sono aggiunte, in fine, le seguenti "ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche".

4. L'articolo 5 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 - (Sanzioni)

1. Il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributa-

rie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.”.

5. L'articolo 7 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).”.

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 18/1995)

1. L'articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - (Sanzioni)

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Nel caso di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il trasgressore è soggetto, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa non versata o tardivamente versata, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo

3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

5. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.”.

2. L'articolo 3 della l.r. 18/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Accertamento e liquidazione)

1. All'accertamento ed alla liquidazione delle tasse sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria della Regione o degli enti locali delegati cui è affidata la gestione del tributo regionale.

2. Le violazioni delle disposizioni della presente legge possono essere constatate da parte degli organi individuati dalle norme dello Stato o della Regione. I relativi processi verbali di constatazione sono trasmessi alla struttura tributaria competente all'accertamento del tributo che provvede alla contestazione delle violazioni al trasgressore mediante notifica dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.”.

3. L'articolo 4 della l.r. 18/1995 è abrogato.

4. L'articolo 5 della l.r. 18/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva della tassa e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).”.

5. Gli articoli 6 e 8 della l.r. 18/1995 sono abrogati.

Art. 26

(Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte, in fine, le parole “non pericolosi”.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole “di prima categoria” sono soppresse, e le parole “per i rifiuti urbani” sono sostituite dalle seguenti “di cui alla lettera c) del comma 1”.

3. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole “del 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti “del 20 per cento”.

4. L'articolo 5 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale di constatazione da trasmettere alla Provincia entro trenta giorni dalla sua redazione.

2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative. La contestazione della violazione è notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati d'ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. Qualora l'interessato non definisca la propria violazione come stabilita dall'atto di contestazione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).”.

5. L'articolo 6 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 3, commi 31 e 32, della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolano, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica di cui all'articolo 3, comma 33, della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 310,00 ad euro 3.100,00.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

4. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

5. Le sanzioni amministrative non tributarie si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e dele-

ga per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

6. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1997 la parola “tre” è sostituita dalla seguente “cinque”, e l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 27

(Modifiche alla l.r. 35/2001)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole “A decorrere dall'anno 2002” sono soppresse, e le parole “al 5,15 per cento” sono sostituite dalle seguenti “al 4,8 per cento”.

2. Alla lettera e bis) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 le parole “a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005” sono soppresse.

3. Alla lettera e ter) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 le parole “a decorrere dal periodo d'imposta 2005” sono soppresse.

4. Al comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 le parole “A decorrere dal periodo di imposta 2004” sono soppresse, e le parole “3,25 per cento” sono sostituite dalle seguenti “2,9 per cento”.

5. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 le parole “3,25 per cento” sono sostituite dalle seguenti “2,9 per cento”, e le parole “e a decorrere dal periodo di imposta 2004 è ulteriormente ridotta al 2,25 per cento” sono soppresse.

6. L'alinea del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è sostituita dalla seguente: “L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,15 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale e per le attività insediate nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G.”.

7. Alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 le parole “nel corso del periodo d'imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente:” sono sostituite dalle seguenti “nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:”.

8. Dopo la lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è aggiunta la seguente: “b bis) imprese del settore conciario, fabbricazioni di prodotti in cuoio, pelle e similari di cui ai codici ISTAT, della classificazione delle attività economiche 19.10.0, 19.20.0, 19.30.1, 19.30.2 e 19.30.3.”.

Art. 28

(Decorrenza delle disposizioni tributarie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 24, 25, 26 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della presente legge si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

3. Per i periodi di imposta precedenti, si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 29

(Abrogazioni in materia tributaria)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 10 della l.r. 20 ottobre 1983, n. 32 (Provvedimenti tributari);
- b) la l.r. 11 dicembre 1987, n. 40 (Modifica all'articolo 10 "Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile" della l.r. 20 ottobre 1983, n. 32);
- c) l'articolo 34 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2003);
- d) il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche regionali);
- e) gli articoli 30 e 42 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2004);
- f) l'articolo 25 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006).

Art. 30

(Razionalizzazione della spesa di personale)

1. E' confermata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la previsione di cui all'articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007). Gli oneri corrispondenti sono imputati nella UPB 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente" del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010.

2. Al fine di sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi è confermato per l'anno 2008 lo stan-

ziamento iniziale di euro 500.000,00 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'incentivazione di prestazioni e di risultati del personale conseguenti ad attività progettuali. Tale importo potrà essere incrementato in conseguenza di variazioni compensative di bilancio con riferimento a risorse stanziato nel bilancio di previsione del 2008 in UPB diverse dalla 2.07.01 "Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente", se utilizzabili per il pagamento del salario accessorio del personale.

3. Gli importi di cui al comma 2 confluiranno nelle risorse di cui all'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Art. 31

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 29/2005)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è aggiunta la seguente:
"d bis) le modalità di utilizzo del personale regionale."

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 32/1982)

1. L'articolo 19 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), già sostituito dall'articolo 37 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:

"Art. 19

1. I titolari del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali corrispondono alla Regione un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione, pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:

- a) euro 120,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all'imbottigliamento;
- b) euro 60,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all'imbottigliamento;
- c) euro 20,00, per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale e per i permessi di ricerca.

2. L'importo complessivo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 5.000,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera a), ed a euro 2.500,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera b).

3. In aggiunta al diritto di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali, corrisponde alla Regione un diritto annuo commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata nel processo di confezionamento di acque o bevande imbottigliate, pari ad euro 2,00 ogni mille litri.

4. Il diritto di cui al comma 3 è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.

5. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte degli impianti di imbottigliamento ed è tenuto inoltre ad inviare alla Provincia:

- a) ogni sei mesi, i dati dei volumi medi mensili e le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, comma quarto, lettera m);
- b) entro sei mesi dal rilascio della concessione, i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione i dati di cui al comma 5, lettere a) e b), ai fini dell'inserimento nella banca dati regionale.”

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della l.r. 32/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2008.

3. L'articolo 37 della l.r. 14/2007 è abrogato.

4. I titolari delle concessioni in atto inviano alla Provincia i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la Provincia provvede alla loro trasmissione alla Regione entro i due mesi successivi.

Art. 33

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

- a) riscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme

- reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2008 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE).

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse se necessarie per l'esatta imputazione delle risorse aggiuntive, accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02, relative agli interventi comunitari del DOCUP OB 2 anni 2000/2006.

Art. 34

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI STANZIAMENTO DI COMPETENZA ANNUALE E'
RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA**

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	78.405,53
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	80.000,00
Legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	200.000,00
Legge Regionale 14 ottobre 1981, n. 29 Istituzione del difensore civico	69.000,00
Legge Regionale 25 gennaio 1983 n. 6. Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali.	211.312,47
Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12. Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	125.415,73
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	30.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	342.000,00
Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	216.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	50.000,00
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di Polizia Locale	90.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	8.140.556,49
Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 25. Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	15.000,00
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	4.063,70
Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 46. Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti	5.535,79
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
Legge Regionale 23 gennaio 1992 n. 9. Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.	167.328,88
Legge Regionale 5 settembre 1992 n. 46. Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.	300.000,00
Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7. Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.	430.274,26

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".	56.250,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	1.827.674,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	50.000,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20. Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	30.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	4.250.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.	407.152,67
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. Disciplina del volontariato.	127.746,09
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità	10.574.398,94
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28. Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	64.648,80
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38. Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	9.203.981,91
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39 Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.	110.465,00
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	900.000,00
Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 35 Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12	3.606.782,46
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39. Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	393.250,00
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	418.158,27
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48. Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	170.000,00
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51. Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	232.392,79
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 52. Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari.	438.706,66
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65. Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.	67.500,00
Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70 Interventi finanziari a favore delle Province	37.051,70
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	50.000,00
Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75. Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.	3.242.452,29

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2. Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.	470.917,47
Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 15 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	216.399,26
Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 21 Interventi finanziari per il commercio	1.376.877,63
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato	3.600,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 26 Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41	150.000,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	1.277.456,05
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	66.360.000,00
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	3.513.222,58
Legge Regionale 28 ottobre 1999, n. 28 Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22	50.000,00
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	180.000,00
Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	36.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	115.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	15.000,00
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	140.200,00
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n.22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	2.000.000,00
Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.	42.582,03
Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28 Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche	300.000,00
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	2.070.000,00
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n.34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	212.909,18
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	1.355.968,53
Legge Regionale 4 febbraio 2003, n. 2 Programma di riordino territoriale ed incentivi nella gestione associata intercomunale di funzioni e servizi	860.610,78
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	2.821.186,33
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	4.979.573,57

DESCRIZIONE	STANZIAMENTO DI COMPETENZA
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	215.217,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 Tutela delle risorge genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano	20.000,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	6.439.042,53
Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	100.000,00
Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 27 Interventi regionali nel settore della zootecnia.	39.122,00
Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	240.000,00
Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.	230.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 8 Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	50.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	250.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, N. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	735.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, N. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	2.176.932,26
Legge Regionale 24 novembre 2004, N. 24 Ordinamento del sistema fieristico regionale	175.460,00
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	393.010,50
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.6 Legge forestale regionale	1.090.384,65
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	731.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.16 Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate	150.000,00
Legge Regionale 13 luglio 2005, n.18 Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	1.900.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 2005, n.26 Istituzione della giornata delle Marche	200.000,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n.29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	200.000,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n.8 Finanziamento alla società Aerdorica per la gestione dell'aeroporto di Falconara	2.891.445,50
Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	3.730.853,98
Legge regionale 12 giugno 2007, n.6 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000	80.000,00

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

UPB	LEGGE REGIONALE	RIFINANZIAMENTO 2008
30907	Legge Regionale 23 gennaio 1975, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione e della assistenza tecnica in agricoltura	104.225,42
42206	Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 34 Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale regionale (PPAR) e coordinamento di leggi regionali riguardanti il territorio	50.000,00
53105	Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 45 Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali	81.274,03
10501	Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 46 Norme sulle procedure della programmazione regionale locale	90.000,00
52801	Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del Servizio di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	10.800,00
53007	Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 Rifinanziamento dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione	1.490.365,23
31605	Legge Regionale 3 gennaio 1995, n. 5 Provvedimenti per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari tipici marchigiani	160.823,00
31801	Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 20 Interventi della Regione a favore dell'Associazione, poi Fondazione, Rossini Opera Festival e dell'Associazione Arena Sferisterio Teatro di tradizione per la promozione turistico-culturale dell'immagine delle Marche	764.932,02
52805	Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	40.000,00
52907	Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5 Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	40.000,00
30908	Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23 Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti	400.000,00
42701	Legge regionale 2 agosto 1999, n. 22 Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999	300.000,00
10606	Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	350.000,00

AUTORIZZAZIONI DI SPESA

U.P.B.	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2008
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	175.255,47
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	130.000,00
	PER I CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	115.770,79
	PER L'ADESIONE AL CONSOLATO REGIONALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	25.000,00
10203	PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE (ART. 21, LEGGE 17/2/1968, N. 108)	450.000,00
10301	PER IL CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI REG.LI E PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	440.000,00
	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE REGIONALI	147.600,00
	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI PUBBLICI REG.LI E PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI (ARTT. 3 E 4 L.R. 18.04.1979, N. 17)	380.000,00
10304	PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI	963.844,52
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	270.000,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -	30.000,00
	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	30.000,00
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	1.500.000,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	11.885,40
10310	PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZ. REG. ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMEN. STRUMENTAZ. E AMMODERN SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	400.000,00
10401	PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE	10.000,00
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	140.000,00
	PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI	15.400,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	530.000,00
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	163.368,22
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	170.000,00
10601	PER CONTRIBUTO ALLE PROVINCE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE	382.466,01
	PER MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	320.000,00
20703	PER L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE	7.700,00
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATRICI DIPENDENTI DELLA REGIONE	260.522,00
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI EE.RR.SS.UU.	70.273,47
	PER LA GESTIONE DEI LABORATORI FORMATIVI	50.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, IST. E AMM. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATRICI DIPENDENTI DELLA REGIONE	30.000,00
	PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E.R.S.U.	138.226,53
20806	PER REGOLAZIONE CONTABILE DEI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI DIRETTI RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATI DAGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE	40.000,00
20810	AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	1.500.000,00
	PER IL CONTROLLO E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (D.M. 418 DEL 25/11/1998)	100.000,00
	PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO	600.000,00
20815	PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI	3.000.000,00
20816	PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	1.000.000,00
20817	PER CONCORSO INTERESSI PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO FABBRICATI RURALI	9.205,34
30901	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL SISTEMA AGRO ALIMENTARE (ART. 4 L. 752/86) -	50.000,00
	PER RIMBORSO ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA 'PROPRIETA' COLTIVATRICE	474.324,82
	PER RESTITUZIONE A PRIVATI DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.253,53

U.P.B.	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2008
	PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A.	650.000,00
30907	PER IL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - L.R. 11/95 -	114.000,00
30908	IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	800.000,00
	IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRSSO LA BANCA POPOLARE	300.000,00
31001	FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	200.000,00
	PER LA DEFINIZIONE DELL'INVENTARIO DEGLI USI CIVICI E DELL'ARCHIVIO	10.000,00
31002	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI VIVAI FORESTALI	70.000,00
	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI VIVAI FORESTALI REGIONALI	40.000,00
31105	PER INTERVENTI NEL SETTORE PESCA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	20.000,00
31301	PER L'ESTINZIONE DELLE PENDENZE DEBITORIE RELATIVE ALLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI	1.085.075,94
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	120.000,00
	PER LA GESTIONE FINANZIARIA E RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER CONTO DELLA REGIONE MARCHE	430.000,00
	PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI AVANZATI	326.643,11
31407	PER IL PERSONALE PER LA VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI FONDI COMUNITARI	50.000,00
31503	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	52.335,80
31504	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	104.671,61
31603	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	9.122,00
	PER PUBBLICAZIONE, CONVEGNI E INDAGINI NEL SETTORE COMMERCIO, NONCHE' STUDI, RICERCHE, MANIFESTAZIONI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	9.122,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	427.408,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI A FAVORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROMOZIONE ALL'ESTERO E PROG.DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MARCHE	150.000,00
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	439.967,83
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	40.000,00
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3,4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	50.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	15.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROG. AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI P.O. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI AMM. LOCALI	100.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROG. AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI P.O. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI ALTRI SOGGETTI	5.000,00
32101	PER L'ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE IFTS	60.000,00
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	280.000,00
42201	PER ATTIVITA' DI RECUPERO E BONIFICA AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE, AREE DEGRADATE E SITI INQUINATI	50.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	300.000,00
	PER AZIONI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98	170.253,52
	PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	80.000,00
	PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE EX D.LGS. 152/99 E PER LA COPERTURA DI ONERI DEL PERSONALE	50.000,00
	PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DATI DEL PIANO DI RISANAMENTO AERCA	40.000,00
	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	30.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER AZIONI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98	60.000,00
	PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' E AMBIENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO	10.000,00
PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA SUI CONTROLLI AMBIENTALI	20.000,00	
42202	PER AZIONI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	300.000,00

U.P.B.	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2008
42204	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	1.000.000,00
	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	120.000,00
	PER ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO NEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE (P.A.I.) ED INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO	200.000,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	316.407,00
	PER IMPIEGO DEI PROVENTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 54 DEL D.L. 11.05.99, N. 152 PER FINANZIARE OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI	60.000,00
	PER IL PER IL RECUPERO DEL PESCHERECCIO AFFONDATO "RITA EVELIN"	50.000,00
42306	PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ART. 57, DLGS 11/5/1999, N. 152	60.000,00
	PER OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APQ RISORSE IDRICHE PER INTEGRAZIONE	5.746,48
	PER LA BONIFICA DEL SITO BASSO BACINO DEL FIUME CHIENZI	300.000,00
42307	PER CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI SUL TEMA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	30.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	50.000,00
42501	PER CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE (L.R. 112/98)	144.166,34
	PER CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA NATURALISTICO REGIONALE	87.000,00
42502	PER CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA NATURALISTICO REGIONALE	87.000,00
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	30.000,00
42506	PER CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA GOLA DELLA ROSSA - FRASASSI PER APQ BIODIVERSITA' - DEL. CIPE 19/04	20.000,00
42603	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCATIVI DEI CITTADINI MENO ABBIENTI	1.000.000,00
42604	PER CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSI PER INTERVENTI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA, DIRETTA A COSTRUZIONE NUOVE ABITAZIONI E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 1 LETT. B LEGGE 457/78 E ART. 1 COMMI 10, 11, 13 D.L. 9/82)	1.000.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.500.000,00
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	30.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI CUI ALLA LEGGE N. 144/99	2.000,00
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	150.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	10.000,00
	PER TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	5.000,00
42702	PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - CNI/06	3.000.000,00
42703	PER CONVEGNI E SEMINARI ATTINENTI LE COMPETENZE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	30.000,00
42704	PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA TWIST (TRASPORTO CON TARGET SOCIALE)	100.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.520.910,83
52801	PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL' INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	13.500,00
52802	PER INVESTIMENTI IN SANITA'	252.033,31
52803	PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI	13.050,00
	PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE CONCERNENTI LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI VETERINARI E DI SICUREZZA ALIMENTARE	64.882,21
	PER ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI -	2.300.000,00
52805	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	30.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI	10.000,00
53002	PER INTERVENTI STRAORDINARI PER INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI, CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.809.926,39

U.P.B.	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2008
53003	PER RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE	500.000,00
53007	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANCONA PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE PER LE DONNE MALTRATTATE - CNI/06	20.000,00
	PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SOLIDALE	5.000,00
	PER L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	42.582,03
	PER L'ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	85.164,06
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA	42.582,03
	PER CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE	7.239,11
53101	PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO MUSICALE PERGOLESI	76.493,20
53103	CONTRIBUTO ALLA DEPUTAZIONE STORIA PATRIA	9.561,65
	PER INTEVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL TEATRO DELLE MUSE DI ANCONA	344.219,41
53104	PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE TEATRALI REGIONALI - CNI/05	110.465,00
53105	PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "LE MARCHE IN GUERRA"	54.736,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CHE UTILIZZANO RISORSE AGGIUNTIVE - RISTRUTTURAZIONE, INNOVAZIONE SISTEMA SPETTACOLO DAL VIVO	219.083,96
53106	PER PROGRAMMI ED INTERVENTI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E DEI BENI CULTURALI - (PRODOTTI INFORMATICI)	55.233,00
	PER PROGRAMMI ED INTERVENTI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' E DEI BENI CULTURALI	331.396,00
53201	PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26)	45.000,00

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2008
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	132.750,00
20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE	467.038,50
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	165.048,38
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	136.307,45
42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	50.000,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	2.705.113,00
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	2.100.000,00
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	2.500.000,00

COFINANZIAMENTO REGIONALE A PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2008
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	4.708.160,09
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	50.000,00
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	250.000,00
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	3.787.209,78
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	4.622.350,22
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	750,00
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	3.648.765,00
52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE	7.213,52

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2008/2010
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma				Importo totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00		0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00		0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 10.000.000	0,00		0,00	€ 10.000.000
Trasferimento di immobili ex art. 19,c.5-ter L.109/94	0,00	0,00		0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	€ 6.500.000 (1)	€ 1.900.000 (1)		€ 3.000.000 (1)	€ 11.400.000 (1)
Altro					
Totali	€ 16.500.000	€ 1.900.000		€ 3.000.000	€ 21.400.000

(1) I fondi regionali destinati al Restauro e risanamento conservativo Rocca Cittadella di Ancona potrebbero essere sostituiti dai Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS)

Il Responsabile del Programma
Ing. Carlo Duca



Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2008/2010

DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. prog	Cod. Int. Amm. ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	Descrizione intervento	Stima dei costi del programma			Cessione immobili	Apporto di Capitale Privato	
		Reg.	Prov	Com				Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		S/N	importo
1		011	042	042002	05	A05 11	Restauro e risanamento conservativo Rocca Cittadella di Ancona	€ 4.750.000	€ 1.900.000	€ 3.000.000	N	€ 1.250.000	99
2		011	044	044019	07	A0104	Ripascimento arenili con sabbia sottomarina	€ 11.750.000	0	0	N		
							TOTALE	€ 16.500.000	€ 1.900.000	€ 3.000.000		0	99

Il Responsabile del Programma
Ing. Carlo Duca



**Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2008/2010
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

ELENCO ANNUALE

Cod.Int Amm.ne	Codice unico intervento CUI	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento		Importo intervento	finalità	conformità		priorità	Stato progettazione	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome			Urb (S/n)	Amb (s/n)			Trim/anno inizio lavori	Trim/anno Fine lavori
		Restauro e risanamento conservativo Rocca Cittadella di Ancona	Rodolfo	Novelli	€ 4.750.000	CPA	S	S	1	PD	4°/2008	4°/2010
		Ripascimento arenili con sabbia sottomarina	Vincenzo	Marzialetti	€ 11.750.000	CPA	N	N	1	PP	1°/2008	2°/2008
			TOTALE		€ 16.500.000							

Il Responsabile del Programma
Ing. Carlo Duca

